

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono pubblicate su sito internet www.chiorino.com

1. DEFINIZIONI

- 1.1. Acquirente o Chiorino:** la Chiorino S.p.A. – Via S. Agata, 9 – 13900 Biella, Italia, Codice Fiscale 07466820581, P.IVA IT 01647540028.
- 1.2. Condizioni Generali:** queste Condizioni Generali di Acquisto di Chiorino.
- 1.3. Condizioni Speciali:** le clausole riportate nell'Ordine di Acquisto di Chiorino.
- 1.4. Conferma di Ordine:** la conferma scritta che il Fornitore invia (anche via e-mail) a Chiorino quale accettazione dell'Ordine di Acquisto. La Conferma di Ordine può consistere soltanto nella integrale ed incondizionata accettazione dell'Ordine di Acquisto. Qualsiasi precisazione o manifestazione di volontà differente dovrà intendersi come non apposta.
- 1.5. Contratto:** è l'insieme delle Condizioni Generali, dell'Ordine di Acquisto, della Conferma di Ordine, delle Specifiche tecniche e di tutti i documenti in essi elencati che ne costituiscono parte integrante.
- 1.6. Data di consegna:** la data entro la quale il Fornitore deve consegnare la Fornitura nel luogo indicato da Chiorino.
- 1.7. Fornitore:** qualunque impresa, società o ente che venda a Chiorino materie prime, prodotti e/o beni di ogni genere.
- 1.8. Fornitura:** i beni come descritti nel Contratto e/o nell'Ordine di Acquisto.
- 1.9. Informazioni Riservate:** Sono da intendersi incondizionatamente riservati i seguenti elementi messi a disposizione del Fornitore da Chiorino in funzione o anche soltanto in occasione del Contratto:
- (a) tutte le informazioni e le esperienze, compresi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, banche dati, software (incluso il codice sorgente), elementi soggetti a copyright, procedimenti, formule, modelli, campioni, disegni, lastre di stampa, matrici, attrezzature e strumenti, stampi, specifiche produttive, procedure aziendali e commerciali, segreti commerciali e *know-how* ancorché non brevettabili di qualsiasi natura e in qualsiasi forma e supporto, anche se non specificamente riferibili all'oggetto del Contratto;
- (b) nonché tutte le informazioni/dati relativi all'organizzazione dell'Acquirente, delle società del medesimo Gruppo, delle imprese

sue clienti e/o fornitrici: e così, in particolare, tutte le informazioni relative all'amministrazione, ai servizi ed alla struttura commerciale, al personale dipendente e parasubordinato (inquadramento / mansioni, durata remunerazioni etc.), alla clientela ed ai rapporti con i terzi, di natura economica o finanziaria – inclusi i dati o modelli di prezzo o costo -, contabile, tecnica, che a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione siano stati comunicati e/o consegnati ovvero, comunque, siano entrati nella disponibilità del Fornitore.

- 1.10. Ordine di Acquisto:** il documento trasmesso da Chiorino al Fornitore per una specifica produzione e/o consegna dei beni oggetto della Fornitura.
- 1.11. Parte / Parti:** Chiorino e/o il Fornitore.
- 1.12. Specifiche tecniche:** i requisiti tecnico-operativi e le caratteristiche tecniche e/o funzionali che i beni dovranno soddisfare, le cui descrizioni – inclusi anche i disegni quando possibile – formano parte integrante dell'Ordine di Acquisto e/o del Contratto.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Le Condizioni Generali qui di seguito indicate formano parte integrante e sostanziale e sono applicabili ad ogni Ordine di Acquisto, Conferma di Ordine e Specifica tecnica relativi alla Fornitura e, in generale, ad ogni Contratto stipulato fra Chiorino ed il Fornitore, anche senza che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso. Ciò in quanto le presenti Condizioni Generali si intendono integralmente accettate dal Fornitore con la Conferma di Ordine e, comunque, con la conclusione del Contratto.

2.2. È responsabilità del Fornitore, usando l'ordinaria diligenza, prendere conoscenza delle presenti Condizioni Generali e dei loro futuri aggiornamenti, tutti debitamente pubblicati su sito internet www.chiorino.com.

2.3. Il Fornitore non può invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali. Pertanto non troveranno alcuna applicazione, neppure parziale, eventuali condizioni generali e/o particolari del Fornitore, precisate nella Conferma di Ordine da parte del Fornitore o comunque indicate in suoi

opuscoli, cataloghi, siti internet, pubblicazioni, disegni o quant'altro.

2.4. Qualsiasi condizione o termine differente dalle presenti Condizioni Generali troverà applicazione soltanto se concordato espressamente dalle Parti per iscritto. Anche in tal caso, le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.

2.5. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Speciali riportate nel singolo Ordine di Acquisto o contenute nel Contratto, queste ultime prevarranno.

2.6. Qualsiasi richiesta di offerta formulata da Chiorino non è da intendersi vincolante e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Al contrario, ogni offerta presentata dal Fornitore sarà considerata irrevocabile, salvo che non sia espressamente convenuto il contrario.

2.7. Il Contratto si considera concluso (i) quando l'Ordine di Acquisto di Chiorino è stato integralmente ed incondizionatamente accettato dal Fornitore a mezzo di invio di Conferma di Ordine su propria carta intestata o trasmissione dell'Ordine di Acquisto di Chiorino munito di firma e timbro del Fornitore per accettazione ovvero (ii) quando il Fornitore abbia iniziato l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

2.8. Chiorino si riserva la facoltà di annullare l'Ordine di Acquisto se entro il termine di sette (7) giorni dalla ricezione dell'Ordine di Acquisto il Fornitore non comunica la propria accettazione nelle forme indicate nell'art. 2.7.

2.9. Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere concordata espressamente dalle Parti per iscritto.

3. DIRITTI ED OBBLIGHI

Qualità e ispezioni

3.1. Il Fornitore garantisce che la qualità della fornitura sia conforme al Contratto, all'Ordine di Acquisto, alle Specifiche tecniche ed abbia gli eventuali altri requisiti concordati tra le Parti.

3.2. Il Fornitore garantisce altresì che la Fornitura, tutti i materiali utilizzati e la loro produzione siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia nazionali che internazionali e/o agli standard applicabili.

3.3. Chiorino ha il diritto di controllare in ogni momento la corretta ed esatta esecuzione della Fornitura. A tal fine gli ispettori incaricati da Chiorino avranno diritto di accedere, in orario lavorativo e previo preavviso, agli stabilimenti del Fornitore.

3.4. Se all'esito di un'ispezione una Fornitura risulta non essere, anche soltanto in parte, conforme al Contratto, ovvero non rispettare le leggi, i regolamenti, e/o, più in generale, gli standard applicabili, la Fornitura potrà essere integralmente rifiutata da Chiorino. In tale ipotesi,

Chiorino ha il diritto, ma non l'obbligo, di fissare un termine non inferiore a cinque (5) giorni lavorativi entro il quale il Fornitore è tenuto a conformarsi alle condizioni predette.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, Chiorino, a sua scelta, potrà intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi costi al Fornitore, ovvero risolvere per intero o parzialmente il Contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno subito.

3.5. Nel caso in cui l'ispezione riveli difetti e/o non conformità della Fornitura, è fatto salvo il diritto di Chiorino di sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 cod.civ.

3.6. Le ispezioni e le eventuali accettazioni provvisorie non sollevano il Fornitore dalle proprie obbligazioni e responsabilità contrattuali.

Consegna ed esecuzione

3.7. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei Prodotti si intende "porto franco" ("Delivery Duty Paid") come definito dagli Incoterms[®] ICC 2020 o dalla versione Incoterms in vigore al momento della conclusione del Contratto. L'indirizzo di consegna verrà indicato da Chiorino nell'Ordine di Acquisto.

3.8. Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto (da considerarsi essenziali nell'interesse di Chiorino). In caso di mancato rispetto dei termini di consegna, il Fornitore sarà considerato a tutti gli effetti di legge inadempiente, senza necessità di formale costituzione in mora.

3.9. L'eventuale consegna precedente al termine previsto potrà avvenire soltanto previo consenso scritto di Chiorino e, in ogni caso, non avrà l'effetto di modificare i termini di pagamento concordati.

3.10. Nel caso in cui si verificano o siano prevedibili circostanze, anche di forza maggiore, che possano comportare un ritardo nella consegna dei beni, il Fornitore dovrà darne immediatamente avviso a Chiorino per iscritto, indicando la natura di tali circostanze, le misure adottate o da adottare e la presunta durata del ritardo.

L'eventuale nuova data di consegna dovrà essere concordata tra Chiorino ed il Fornitore.

3.11. Nel caso di ritardo nella consegna dei beni, il Fornitore sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, di un importo corrispondente al 0,5% del valore della Fornitura per ogni settimana di ritardo, sino ad un massimo pari al 10% del valore della Fornitura, ferma restando la facoltà per Chiorino di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, comunque conseguenti al ritardo.

3.12. Salvo diverso accordo per iscritto, il Fornitore non potrà eseguire il Contratto mediante consegne parziali. Chiorino avrà il diritto di rifiutare una consegna parziale e di restituire i beni a spese e rischio del Fornitore.

3.13. Chiorino avrà il diritto di chiedere il rinvio della consegna in ogni momento. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà, senza poter richiedere costi aggiuntivi, conservare la fornitura su richiesta di Chiorino. Qualora il rinvio della consegna comporti costi sproporzionati per il Fornitore, le Parti negozieranno tra loro una soluzione ragionevole per dare esecuzione al Contratto.

3.14. La proprietà dei prodotti si trasferisce a Chiorino al momento della consegna della Fornitura. In caso di rifiuto della Fornitura, i rischi rimangono a carico del Fornitore.

3.15. Nell'ipotesi in cui Chiorino rifiuti una Fornitura, il Fornitore dovrà ritirare i prodotti entro quindici (15) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di rifiuto. Se il Fornitore non provvede al ritiro entro il termine sopra indicato, la Fornitura verrà spedita da Chiorino, a spese e rischio del Fornitore.

3.16. La semplice ricezione della consegna della Fornitura non implica accettazione né comporta un riconoscimento della conformità della Fornitura all'Ordine di Acquisto o al Contratto.

Trasporto e imballaggio

3.17. La consegna della Fornitura dovrà essere accompagnata dai prescritti documenti di spedizione sui quali dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: data, numero e data dell'Ordine di Acquisto, codice materiale, descrizione dei prodotti, quantità, pesi lordo e netto dei colli.

3.18. Il Fornitore deve provvedere all'adeguato imballaggio e trasporto della Fornitura nel rispetto del Contratto, delle leggi, dei regolamenti e/o degli standard applicabili.

3.19. La proprietà degli imballaggi si trasferisce a Chiorino al momento della consegna, salvo diverso accordo fra le Parti.

3.20. Eventuali danneggiamenti della Fornitura conseguenti ad imballaggio non idoneo sono a rischio e spese del Fornitore.

4. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

4.1. Tutte le fatture relative alle forniture dovranno essere emesse in accordo alla normativa fiscale vigente e dovranno essere intestate come segue: CHIORINO S.P.A. – Via S. Agata, 9 – 13900 Biella. Codice univoco-SDI K0ROACV. Le fatture dovranno sempre contenere: numero e data di Ordine di Acquisto, elenco delle voci di fornitura nell'esatta sequenza indicata nell'Ordine di Acquisto, quantità di prodotti forniti, numero e data del documento di trasporto.

4.2. I termini e le condizioni di pagamento sono concordati tra le Parti.

Il pagamento da parte di Chiorino del prezzo concordato nel Contratto non comporta in nessun

modo riconoscimento di conformità della Fornitura e non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità e dai propri obblighi.

In ogni caso, Chiorino potrà sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 cod.civ. qualora il Fornitore non adempia alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto.

Il Fornitore non ha diritto, in nessun caso, di sospendere, in tutto o in parte, la Fornitura.

4.3. Tutti i prezzi sono da intendersi comprensivi dei costi di trasporto, imposte, dazi, spese doganali ed altri oneri fiscali, nonché dei costi di imballaggio, di smaltimento, di scarico, di installazione e di montaggio e di messa in servizio, se non diversamente stabilito per iscritto dalle Parti.

4.4. Salvo diverso accordo, il prezzo di acquisto è invariabilmente predeterminato nell'Ordine di Acquisto, cioè insuscettibile di revisioni anche in espressa deroga dell'articolo 1467 cod.civ., è espresso in Euro ed è al netto della sola I.V.A..

Il Fornitore non ha diritto, per nessun motivo, di aumentare unilateralmente il prezzo di vendita già concordato.

Se il prezzo di acquisto è espresso in valuta estera, il Fornitore deve garantire che il prezzo fatturato a Chiorino venga convertito in Euro al tasso di cambio applicabile al momento in cui Chiorino abbia emesso l'Ordine di Acquisto.

4.5. In caso di pagamento anticipato, Chiorino ha il diritto di ottenere dal Fornitore la consegna di una fideiussione bancaria a prima richiesta da parte di un istituto di credito o altra analoga garanzia, al fine di garantire il corretto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal Contratto.

4.6. Previo accordo, ciascuna delle Parti potrà compensare le somme certe, liquide ed esigibili dovute a qualsiasi titolo all'altra Parte, comprese quelle dovute a titolo di penali.

5. GARANZIA

5.1. Il Fornitore garantisce che la Fornitura (i) è pienamente conforme alle previsioni del Contratto ed alla relativa documentazione; (ii) è idonea allo scopo per cui è stata fornita ed all'uso cui è destinata; (iii) è conforme alle migliori pratiche industriali e agli standard ed alle normative applicabili; (iv) è conforme alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e reca, se del caso, le necessarie prescrizioni; (v) è priva di qualsiasi vizio e/o difetto attinente alla progettazione, ai materiali, alla lavorazione, alla costruzione ed all'installazione (se prevista).

5.2. Tale garanzia, salvo che sia diversamente pattuito dal Contratto, si estende per ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna della Fornitura, a prescindere dall'eventuale relativa messa in servizio/utilizzo.

5.3. Ai sensi dell'art. 1495 cod.civ., il termine per Chiorino per denunciare i vizi al Fornitore è di quarantacinque (45) giorni dalla loro scoperta.

5.4. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza della garanzia, vengano riscontrati vizi e/o difetti, il Fornitore sarà tenuto entro quindici (15) giorni dalla loro comunicazione a riparare o sostituire tempestivamente, a sue spese, qualsiasi parte/bene difettosi della Fornitura. Le spese di restituzione saranno a carico del Fornitore.

I beni riparati o consegnati in sostituzione saranno garantiti per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni dei beni originari.

5.5. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio ad un qualunque difetto o non conformità della Fornitura, Chiorino potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere il Contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 8.2, (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo corrispondente al valore dei beni difettosi o non conformi, (iii) far eseguire a terzi di sua scelta tutte le opere necessarie, a spese del Fornitore, salvo, in ogni caso, il diritto di Chiorino al risarcimento del danno subito.

6. RESPONSABILITA'

6.1. Il Fornitore sarà responsabile verso Chiorino e qualsiasi terzo e dovrà manlevare e tenere indenne Chiorino contro qualsiasi perdita, danno (diretto o indiretto, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni alla produzione e/o produttività), pretesa di terzi, costo e spesa di qualunque natura, subiti da Chiorino o da terzi, che derivino dalla violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi derivanti dal Contratto.

6.2. Salvo il caso di dolo o colpa grave, l'Acquirente non potrà mai essere ritenuto responsabile per danni o perdite connessi con e/o derivanti dal Contratto.

6.3. Resta in ogni caso inteso che l'eventuale responsabilità che venga riconosciuta in capo a Chiorino, in deroga e/o nonostante la previsione di cui alla clausola 6.2, sarà limitata ad un importo pari al prezzo corrisposto o dovuto dall'Acquirente per la Fornitura (con l'esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali ulteriori danni e spese di qualsiasi genere) e non potrà in alcun caso essere superiore al risarcimento eventualmente corrisposto dalla compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile di Chiorino.

7. FORZA MAGGIORE

7.1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.2, non costituirà inadempimento agli obblighi previsti dal Contratto la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da una causa di forza maggiore. La Parte che preveda di non riuscire ad adempiere

alle proprie obbligazioni per una causa di forza maggiore provvederà a darne comunicazione all'altra Parte nel minor tempo possibile.

7.2. Nel caso in cui il ritardo dovuto a causa di forza maggiore sia superiore a 30 (trenta) giorni, Chiorino si riserva il diritto di recedere dal Contratto senza alcuna responsabilità verso il Fornitore, tranne che per i pagamenti dovuti a tale data, dandone comunicazione scritta.

7.3. Ai fini del presente articolo, sono considerate cause di forza maggiore quegli eventi che la Parte non sia in grado di prevenire e di evitare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi bellici e similari, atti di terrorismo o sabotaggio, epidemie, catastrofi naturali, esplosioni, distruzione di macchinari, sospensione prolungata dei trasporti, imprevedibile mancanza di materie prime o combustibili, scioperi, occupazione di fabbriche ed edifici, provvedimenti di qualsiasi autorità governativa.

8. RECESSO E RISOLUZIONE

8.1. Chiorino ha la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento, anche dopo che l'ordine di acquisto abbia avuto un principio di esecuzione, a mezzo di raccomandata AR e/o fax e/o email e/o pec, da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 20 (venti) giorni rispetto alla data di consegna prevista. In tal caso Chiorino riconoscerà al Fornitore un importo pari al valore della prestazione regolarmente eseguita secondo le condizioni del Contratto.

8.2. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni su di esso incombenti in forza del Contratto, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge, dal Contratto e/o dalle presenti Condizioni Generali per specifiche ipotesi, Chiorino potrà, intimare al Fornitore di adempiere entro il termine di quindici (15) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa diffida, con avviso che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto.

8.3. In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 8.2, Chiorino potrà risolvere il Contratto, in tutto o in parte, immediatamente e senza necessità di preavviso nei seguenti casi:

(a) qualora il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui agli articoli 3.8., 5.4. e 11.;

(b) qualora il Fornitore presenti domanda di concordato preventivo o faccia ricorso ad una delle procedure previste dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) o, comunque, a qualsiasi altra procedura concorsuale o liquidatoria;

(c) in caso di sequestro di una parte sostanziale dei beni mobili e immobili o di altri beni del Fornitore;

(d) in caso di sostanziale modifica della compagine sociale del Fornitore;

(e) in caso di condanna definitiva del Fornitore per il tentativo o la consumazione di reati presupposto, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

8.4. Quanto sopra sub 8.2. e 8.3. non pregiudica il diritto di Chiorino ad ottenere il ristoro di tutti i danni eventualmente patiti.

9. PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

9.1. Tutte le Informazioni Riservate di Chiorino messe a disposizione del Fornitore in funzione o anche soltanto in occasione del Contratto rimarranno di proprietà di Chiorino e dovranno essere restituite a Chiorino immediatamente dopo l'esecuzione o lo scioglimento del Contratto, per qualsiasi causa intervenuto. È tassativamente vietata la riproduzione di questi elementi.

9.2. Il Fornitore non potrà usare e/o servirsi delle Informazioni Riservate con modalità e/o per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto.

9.3. Il Fornitore non è autorizzato a mettere a disposizione di terzi i prodotti (o parti di essi) realizzati mediante o incorporanti le Informazioni Riservate o le Informazioni Riservate stesse, senza il consenso scritto di Chiorino.

Il Fornitore rimane comunque libero di utilizzare le conoscenze e le attrezzature di cui già dispone o che possa ottenere legittimamente da terzi.

9.4. Il Fornitore garantisce che la Fornitura non viola diritti di autore, brevetti, marchi o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi, inclusi diritti di licenza. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevare Chiorino rispetto a qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, di soggetti terzi.

9.5. Le Parti concordano che tutti i diritti patrimoniali di proprietà industriale e intellettuale (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi a invenzioni, brevetti, modelli, disegni, marchi, segreti commerciali) e tutti i diritti patrimoniali d'autore (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad opere dell'ingegno, formule commerciali o promozionali, banche di dati, software), presenti o futuri, comunque riferibili ai prodotti fabbricati in conformità alle istruzioni e Specifiche tecniche fornite da Chiorino (nonché i relativi miglioramenti e integrazioni), saranno o diverranno, comunque, in piena ed esclusiva titolarità di Chiorino.

9.6. Il Fornitore si impegna altresì a collaborare con Chiorino, anche compilando e/o sottoscrivendo tutta la documentazione necessaria - compresi tutti gli opportuni atti di deposito, assegnazione, registrazione e/o trasferimento - per assicurare a Chiorino la piena ed esclusiva titolarità di tutti i predetti diritti patrimoniali di proprietà industriale e intellettuale, senza alcun onere e/o importo, a qualsiasi titolo, a carico di Chiorino.

Il Fornitore rimane comunque libero di disporre dei risultati dei propri lavori di ricerca o di sviluppo e che possono essere utilizzati indipendentemente dalle Informazioni Riservate. In quest'ultimo caso, il Fornitore si impegna a comunicare a Chiorino, su una base di non esclusività, i perfezionamenti tecnici da lui realizzati nel corso della durata del Contratto ovvero, nell'ipotesi di invenzioni brevettabili, a rilasciare a Chiorino una licenza gratuita non esclusiva in relazione al brevetto stesso.

9.7. Le Parti si impegnano ad informarsi l'una l'altra il più rapidamente possibile in merito a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessi o subiti da terze parti. In tali casi, le Parti si impegnano a consultarsi ed a fornirsi tutta l'assistenza necessaria per far valere o per difendere i propri diritti, fermo restando che Chiorino manterrà il controllo e potrà assumere la gestione diretta di eventuali controversie, anche in sede giudiziale.

9.8. I disegni, i modelli, gli stampi, le attrezzature, i pezzi campione, i supporti informatici consegnati da Chiorino al Fornitore per l'esecuzione dell'ordine di acquisto rimangono di proprietà di Chiorino e dovranno essere alla stessa restituiti ad ordine di acquisto esaurito in buono stato di conservazione. È espressamente concordato che gli stessi non possono in alcun caso essere riprodotti e devono essere utilizzati dal fornitore solo per l'esecuzione dell'ordine di acquisto di Chiorino.

10. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

10.1. Il Fornitore si impegna, anche per il fatto di propri dipendenti, collaboratori e fornitori, ai sensi dell'art. 1381 cod.civ., senza alcun limite temporale e anche dopo la cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, a mantenere strettamente riservate, e ad adottare tutte le misure necessarie affinché rimangano strettamente riservate, e comunque a non rivelare a terzi le Informazioni Riservate, acquisite e/o trattate in funzione e/o in occasione dell'esecuzione del Contratto, salvo nel caso di espresso consenso scritto di Chiorino, di adempimento di un obbligo di legge e/o di un ordine dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa. Tale obbligo di riservatezza non si applica a informazioni e conoscenze che siano già divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili al Fornitore.

Il Fornitore riconosce che le Informazioni Riservate hanno un rilevante valore economico e sono soggette a specifiche misure di protezione da parte di Chiorino, essendo quindi potenzialmente tutelate quali Segreti Commerciali ai sensi degli art. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale.

10.2. Il Fornitore e Chiorino si danno reciprocamente atto che le informazioni che verranno rese da una Parte all'altra in funzione e/o in occasione dell'esecuzione del Contratto potrebbero riguardare e/o contenere dati personali, anche di soggetti terzi (i "Dati Personali") sottoposti alla disciplina del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (di seguito "GDPR") e delle ulteriori norme, codici, regolamenti e/o provvedimenti comunque applicabili (la "Normativa Privacy").

In caso di trattamento di Dati Personali, la Parte che esegua tale trattamento si impegna a rispettare il GDPR e la Normativa Privacy, in ogni caso trattando i Dati Personali esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e la conservazione per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o per il maggior tempo necessario a garantire l'adempimento di eventuali obblighi di legge.

10.3. Il Fornitore non potrà in alcun modo sfruttare il rapporto con Chiorino a fini promozionali e/o commerciali senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa Chiorino.

10.4. È fatto tassativo divieto al Fornitore di intrattenere rapporti diretti con quei Clienti finali di Chiorino con i quali il Fornitore sia venuto in contatto al fine dell'esecuzione del Contratto. Tale obbligo trova applicazione con riferimento a prodotti che siano in concorrenza con quelli oggetto del Contratto o altrimenti commercializzati da Chiorino ai Clienti finali e avrà una durata pari a quella del Contratto stesso. Tale obbligo non trova applicazione con riferimento a componenti che Chiorino abbia acquistato dal Fornitore al fine di assemblarli nei suoi prodotti e che i Clienti finali potrebbero dunque avere necessità di acquistare in ambito after-market come pezzi di ricambio. Rimane inteso che il Fornitore non potrà in ogni caso utilizzare ai fini della fornitura a terzi le Informazioni Riservate.

11. CODICE ETICO

11.1. Il Fornitore dichiara di conoscere il Codice Etico di Chiorino reperibile sul sito web all'indirizzo www.chiorino.com, e si impegna ad attenersi ai principi ivi indicati e a non porre in essere nessuna condotta che possa comportare la violazione delle

disposizioni e delle regole di comportamento ivi previste.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

12.1. Le presenti Condizioni Generali ed il Contratto sono regolati dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla Vendita Internazionale di merci.

12.2. Qualsiasi controversia comunque occasionata dalle presenti Condizioni Generali o dal Contratto, è convenzionalmente devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Biella.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1. Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in qualsiasi forma, il Contratto né alcun credito od obbligazione da esso derivante, senza il preventivo consenso scritto di Chiorino.

13.2. Chiorino avrà il diritto di cedere o trasferire il Contratto a società consociate in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Fornitore.

13.3. Il Fornitore dichiara di accettare fin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 cod.civ., l'eventuale cessione dei crediti vantati da Chiorino nei propri confronti, esonerando espressamente Chiorino da ogni altro onere di notificazione, eccetto la conferma dell'intervenuta cessione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

13.4. L'eventuale invalidità o comunque inefficacia di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali o del Contratto non pregiudica la validità ed efficacia delle restanti clausole giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo quanto previsto dall'art. 1419, I comma, cod. civ. Le Parti sostituiranno la clausola invalida o inefficace con una nuova clausola che risponda – per quanto possibile – alle intenzioni ed ai fini economici perseguiti dalla clausola sostituita.

13.5. L'eventuale inerzia nel far valere uno o più dei diritti previsti dalle presenti Condizioni Generali non potrà comunque essere intesa quale definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso adempimento.

Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso le su riportate Condizioni Generali e di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 cod.civ. e 1342 cod.civ., il contenuto delle seguenti clausole:

4.2. Diritto di sospensione dell'esecuzione del Contratto; 6. Responsabilità; 8.1. Recesso; 10.4. Restrizione alla libertà contrattuale nei confronti dei clienti Chiorino; 11. Codice Etico 12. Legge applicabile e foro esclusivamente competente; 13.1. Divieto di cessione del Contratto.